

COMUNE DI LONATO

STATUTO

Delibera n. 65 del 10.11.2006

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 gennaio 1998 con deliberazione n. 3 - Esecutiva per decadenza dei termini il 5 marzo 1998. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 marzo 1998 n. 13/3.

Modificato ed integrato dal Consiglio comunale nelle sedute del 13 giugno e 3 luglio 2000 con deliberazioni nn. 8 e 18. Esecutive con ordinanza dell'O.Re.Co. atti n. 63 nella seduta del 3 agosto 2000. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 8 gennaio 2001 n. 2/4.

Modificato ed integrato dal Consiglio comunale nelle sedute del 27 ottobre 2003 deliberazione n. 67, dell'11 novembre 2003 deliberazione n. 75 e del 25 novembre 2003 con deliberazione n. 80. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 marzo 2004 n. 14/9.

Modificato ed integrato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 novembre 2006 con deliberazione n. 65.

ART. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di Lonato è Ente Locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. E' titolare ed esercita funzioni proprie nonché quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
5. Esercita le funzioni mediante i propri Organi, secondo le competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l'istituzione di quartieri e frazioni (circoscrizioni) secondo la disciplina recata da appositi regolamenti di funzionamento. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2

IL TERRITORIO - LA SEDE - LO STEMMA

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti dal N.C.T.R., comune censuario di

Lonato, dal quadro di unione di 79 fogli, redatto in scala, in parte 1:1.000 e in parte 1:2.000, così come risultante dalla levata del 1959 riprodotta dal catasto nell'anno 1964.

Confinanti:

- a Nord, coi territori comunali di Bedizzole, Calvagese e Padenghe;
- a Sud, con la Provincia di Mantova (Castiglione d/S e Solferino);
- a Est, con Desenzano del Garda, Pozzolengo e con la sponda del lago di Garda;
- a Ovest, con Calcinato e Bedizzole.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum, con la partecipazione di almeno il 50% più 1 degli aventi diritto al voto e col voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti.

3. La sede legale e degli Organi comunali è posta a Lonato presso quella storica del Municipio e può essere variata con delibera di Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta Comunale, il Consiglio ed ogni altro Organo, salvo esigenze contingenti e particolari, che possono vedere gli Organi riuniti in una altra sede, previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 14.05.1952 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali.

Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone indicante il titolo di città conferito con decreto del Presidente della Repubblica in data 21.11.1996 osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

5. Nella sede comunale è riservato un apposito spazio ad "Albo Pretorio", permanentemente aperta al pubblico, per la pubblicazione degli atti degli Organi del Comune nonché degli avvisi previsti dalla legge.

6. Il dirigente responsabile dei servizi amministrativi dispone per l'affissione degli atti e per la verifica del permanere per il periodo previsto e rilascia la relativa certificazione.

ART. 3

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, tutelandola dal concepimento (salvaguardando la madre) sino alla morte naturale, e promuovendo l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, nell'ambito dell'azione sua propria e delle potestà riconosciutegli.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni con statuto ispirato ai principi democratici della Costituzione Repubblicana.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo interlocutorio delle organizzazioni sindacali che intervengono con le loro strutture organizzative nell'ambito del Comune e nelle vertenze territoriali.

ART. 3 bis

ALBO D'ORO

Il comune istituisce l'Albo d'Oro della Città nel quale ogni anno vengono iscritti cittadini, associazioni ed enti che abbiano dato, con la loro attività, particolare lustro alla Città. Le

procedure per l'iscrizione e le modalità di conservazione dell'Albo sono stabilite con regolamento

ART. 4

LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni amministrative nei settori seguenti:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale e partecipazione a pianificazione di carattere intercomunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale con obbligo di costituzione della Commissione prevista dall'art. 4 della Legge 28.03.1991 n. 112;

g) servizi nei settori: sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;

h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

ART. 5

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni, servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile

3. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizi, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma precedente.

4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

6. I rapporti tra il comune e l'ente erogatore del servizio sono regolati da contratti di servizio.

7. Per i servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Alle relative funzioni sovrintende il Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate nell'ambito di organico regolamento dal Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato, secondo le modalità fissate dall'art. 55 del nuovo codice di procedura penale.
5. Copia dell'ordinanza deve essere trasmessa al Prefetto.

ART. 7

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata (ove ricorrono le circostanze) con quella della Regione e della Provincia e degli altri Enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune assume elementi per la propria programmazione anche mediante la consultazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 8

GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è Organo ausiliario del Sindaco, a' sensi di legge.
4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale ed autorità sanitaria locale.

ART. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto, oltre che dai Consiglieri, anche dal Sindaco.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal

protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5-*bis*. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per sette sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al comma successivo, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro i tre giorni lavorativi successivi alla riunione consiliare.

5-*ter*. Il Sindaco anche su segnalazione da parte del Consiglio comunale, contesta per iscritto al Consigliere interessato le assenze effettuate e non giustificate, chiedendo vengano prodotte, entro 15 giorni dal ricevimento, memorie, documenti, osservazioni, precisazioni scritte in sua difesa. Le giustificazioni addotte dal Consigliere devono essere comunicate al Sindaco che le presenta nella prima seduta utile al Consiglio comunale, il quale, con votazione palese della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, pronuncia la decadenza.

6. A causa di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza o di decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 9 bis

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

1. E' facoltà del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale, indire un Consiglio Comunale Aperto inteso come seduta del Consiglio alla quale i consiglieri di quartiere, le associazioni e i singoli cittadini sono invitati a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.

2. Il consiglio comunale aperto viene indetto su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina ed è convocato dal Sindaco, quando lo ritiene opportuno, su richiesta della conferenza dei capigruppo o di almeno un quarto dei consiglieri assegnati all'Ente.

ART. 10

LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Con decreto del Ministro dell'Interno il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del T. U della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto

12 luglio 1934, n. 1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori Comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e può estendersi agli eredi nei casi previsti dalla legge.

ART. 12

I DIRITTI E I POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché copia di ogni documento relativo, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Hanno, inoltre, diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sotto forma di interrogazioni a risposta scritta, interpellanze ed altre forme di quesiti a risposta breve in aula ("question time") su argomenti di competenza comunale nonché mozioni ed ordini del giorno nelle forme definite dal regolamento. Il consigliere comunale ha, altresì, diritto di richiedere l'iscrizione all'o.d.g. del primo Consiglio validamente convocato successivo all'istanza, questioni che comportano l'adozione di deliberazioni. L'istanza deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'avviso di convocazione del Consiglio stesso, corredata dalla documentazione necessaria.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo al 2° punto dell'o.d.g. le questioni richieste, purché rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Qualora, durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. La sostituzione del Consigliere sospeso ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della Legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, avviene con altro Consigliere in via temporanea fintanto che dura la sospensione.

6-bis Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale, enti o aziende soggetti a vigilanza del Comune

7. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, in Consiglio Comunale, entro 30 giorni.

ART. 12 bis

IL CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli consiglieri, in numero non superiore a due, deleghe speciali su specifiche materie. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio comunale

2. Le deleghe devono prevedere un termine di scadenza

3. Il consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

4. Il consigliere delegato, nell'espletamento del proprio mandato, deve ricevere la

necessaria collaborazione da parte della struttura comunale.

ART. 13

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali, regionali e dal presente Statuto:

- a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni e loro integrazioni e modifiche; i regolamenti, criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi generali nei settori di competenza del Comune comportanti o meno delle spese, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed i piani urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione previsti dalla Legge n. 10/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie.
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e la dismissione dalle partecipazioni, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo nell'ambito di durata dei relativi contratti;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e gli atti circa la disponibilità di diritti reali, di servitù ecc., gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano una mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- l) l'elezione del difensore civico ed il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio;
- m) la discussione e l'approvazione di un apposito documento degli indirizzi generali di governo;
- n) stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti;
- o) disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali;
- p) disciplina il conferimento agli addetti al servizio di polizia in qualità di agenti di pubblica

sicurezza del porto d'armi, senza licenza, che può essere conferito in relazione al tipo di servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente e nei casi di cui all'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65;

q) provvede con delibera, entro il 30 settembre, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del Comune e ad adottare gli eventuali provvedimenti di riequilibrio;

r) provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e al relativo ripiano;

s) elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio dei revisori composto da tre membri.

2. Le nomine e le designazioni di cui alla precedente lett. k) devono essere effettuate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza della precedente nomina. In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nominando un "commissario ad acta" il quale dovrà provvedere alle nomine ed alle designazioni entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 14

DELIBERAZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO

1. abrogato

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato.

5. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 16, comma 1 bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come integrata dall'art. 15 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, le deliberazioni di cui al comma 3, lett. a), sono trasmesse al Prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

6. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite nel Regolamento di accesso agli atti amministrativi del Comune.

7. abrogato

8. abrogato

9. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto provvede alla nomina di un "commissario" per la predisposizione d'ufficio del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.

In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura di scioglimento del Consiglio.

10. abrogato

11. abrogato

12. abrogato

ART. 15
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco convoca la seduta del Consiglio comunale - che dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni - per i seguenti adempimenti:

- a) esaminare la condizione degli eletti verificando l'eventuale sussistenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e dichiarando la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge secondo la procedura indicata dall'art. 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
- b) ricevere il giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
- c) ricevere la comunicazione del Sindaco in ordine all'avvenuta nomina dei componenti della Giunta comunale.

02. Nella medesima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, può presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

1. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, è Consigliere Comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio.

2. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avviso scritto da consegnarsi a domicilio; quando la convocazione sia richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati l'adunanza deve svolgersi nei 20 giorni successivi, ponendosi all'ordine del giorno ogni argomento da essi richiesto.

3. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunanza.

5. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta.

6. L'elenco degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la 1^a adunanza.

7. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; il Sindaco, tuttavia, ritenuta l'urgenza e/o l'inderogabilità degli argomenti all'o.d.g. può riunire il Consiglio in seconda convocazione, valida con la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, che avrà luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

8. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di 1^a convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

9. abrogato

10. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori membri della Giunta Comunale, che non siano Consiglieri Comunali.

11. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista elettorale formano un gruppo consiliare, anche in presenza di un solo eletto. Nel corso del mandato potranno essere costituiti nuovi gruppi consiliari composti anche da un solo consigliere. I gruppi consiliari designano, al loro

interno, un capogruppo per l'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 16

VERBALI DELLE SEDUTE

I verbali di deliberazione del Consiglio Comunale sono sottoposti all'approvazione dello stesso nelle sedute successive. Essi riportano la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.

ART. 17

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale può dar vita a commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante elezione a voto plurimo.
2. All'inizio di ogni tornata amministrativa si istituiscono apposite commissioni consiliari per le seguenti materie:
 - a) riforme istituzionali e fiscalità locale;
 - b) servizi socio-sanitari e problematiche giovanili
 - c) scuola, cultura, attività del tempo libero
3. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di nomina.
4. Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
5. Alle commissioni è attribuito esclusivamente il parere consultivo non vincolante.
6. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

ART. 18

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, a richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, istituisce commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. I poteri ed il funzionamento delle Commissioni, costituite con criterio proporzionale, sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 19

LA GIUNTA COMUNALE - ELEZIONE - COMPOSIZIONE - DURATA IN CARICA - ORGANIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori tra cui un Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza amministrativa.
3. I componenti della Giunta Comunale vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Contestualmente alla comunicazione, possono essere presentate al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, precedentemente approvate dalla Giunta comunale e immediatamente trasmesse ai capigruppo consiliari che potranno proporre eventuali modifiche.
4. Il Comune favorisce la partecipazione e la nomina degli Assessori nei consigli di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale, enti o aziende soggetti a vigilanza del Comune, ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini

fino al terzo grado civile col Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

8. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 55/1993 come modificato dall'art. 1 della Legge n. 16/1992, nonché durante le sedute consiliari.

9. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

10. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

11. Gli Assessori, con apposita delega del Sindaco, possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori ritenuti omogenei. Di ciò il Sindaco dà notizia ai Capigruppo consiliari nonché all'organo regionale di controllo.

12. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

13. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 11) possono essere modificate con provvedimento del Sindaco.

14. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

ART. 20

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, ovvero ai dirigenti o funzionari direttivi.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- a) nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- b) nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

- a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con Organi di partecipazione;
- b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al Conto consuntivo;
- c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto, anche con l'ausilio di Consiglieri all'uopo designati, ovvero in cooperazione con le speciali commissioni aventi competenza in materia;

d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum del Comune e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario Comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

e) abrogato

f) adotta disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

g) approva gli storni di stanziamento nell'ambito di ciascun titolo di entrata e di spesa, quando non siano in contrasto con obiettivi generali e programmi approvati dal Consiglio Comunale;

h) abrogato

- i) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
- m) predispose la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
- n) autorizza il Sindaco a resistere in giudizio nelle cause promosse da terzi, ovvero a promuovere cause verso terzi nell'interesse del Comune;

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

- o) sulla base del bilancio di previsione annuale, approva, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione e le relative variazioni, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- p) abrogato
- q) adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- r) autorizza i prelevamenti dal fondo di riserva del bilancio di previsione, il ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo, in termine di cassa, dei fondi vincolati.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco ed in mancanza di questi dall'Assessore più anziano di età.
3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici, funzionari e Consiglieri Comunali invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.
5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli Assessori presenti.
6. I verbali di deliberazione (compresi quelli adottati dal Consiglio) sono sottoscritti dal Sindaco (o suo sostituto ex lege) e dal Segretario Comunale e vengono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, decorrenti - almeno - dalla data di comunicazione dagli stessi ai Capigruppo consiliari, ovvero, non appena redatti e sottoscritti nei termini di legge.

ART. 22

DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. A causa di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio Comunale viene sciolto anticipatamente. In tal caso, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Nel caso di dimissioni del Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. I singoli componenti decadono:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incompatibilità contemplate dalla legge ovvero per sopravvenuta causa incapacitante;

b) abrogato

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale o può essere promossa dal Prefetto; le circostanze relative alla decadenza debbono essere accertate d'ufficio da Sindaco e Segretario ed essere comunicate al Consiglio ed al Prefetto.

ART. 23

SINDACO: ELEZIONE - DURATA IN CARICA - COMPETENZE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco dura in carica per il periodo stabilito dalla legge.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo i casi previsti dalla legge.

6. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è Presidente del Consiglio e della Giunta, è Ufficiale del Governo nel Comune e legale rappresentante dell'Ente.

7. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

8. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse, dai regolamenti e dal presente Statuto, avvalendosi dagli uffici comunali.

9. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

10. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

11. Prima di assumere le proprie funzioni, il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione".

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DEL GOVERNO LOCALE

12. Quale rappresentante del Comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, previa autorizzazione dell'Organo competente.

13. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune.

14. Coordina e stimola le attività della Giunta e dei singoli Assessori ed ha facoltà di revoca di ogni atto dei medesimi quando l'atto contrasti con l'interesse pubblico ovvero con linee programmatico-amministrative deliberate dal Consiglio ed infine con determinazioni esecutive deliberate dalla Giunta.

15. Concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione che interessano il Comune dal punto di vista politico.

16. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza, il Difensore civico regionale, se costituito, ovvero l'Organo Regionale di Controllo, dopo aver invitato a provvedere entro un congruo termine, nominerà un commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

17. Convoca i comizi per i referendum del Comune.

18. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

19. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti

20. Sovrintende all'azione del corpo di polizia municipale; determina - ai sensi del c.p.p. - quali soggetti, nell'ambito dell'ufficio, rivestano la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

21. Previo accertamento della loro idoneità a svolgere le funzioni, può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 17, comma 132 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

22. Ha facoltà di delegare agli Assessori, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non abbia attribuito ad organi politici e burocratici dell'Ente.

23. Promuove ed assume iniziative per concretare accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

24. Presenta al Consiglio Comunale le proprie dimissioni.

25. abrogato

26. Nomina i responsabili dei servizi. Attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato ai dirigenti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.

Gli incarichi ai dirigenti o quelli conferiti al di fuori della dotazione organica, devono essere affidati a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o in documento analogo.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere da precedenti assegnazioni di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

27. abrogato

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIA DI VIGILANZA

28. Acquisisce direttamente presso gli uffici pubblici esterni, informazioni ed atti anche riservati, nello strettissimo ambito dell'espletamento di inderogabili compiti d'ufficio.

29. Promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

30. Controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato, il quale, a sua volta, riveste la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria con facoltà di organizzare ruoli e compiti dei sottoposti agenti.

31. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, anche tramite delegato, su denuncia dei singoli, su richiesta di associazioni o per impulso di Consiglieri Comunali.

32. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle

stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO IN MATERIA ORGANIZZATIVA

33. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale.

34. Convoca e presiede la conferenza dei Capogruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

35. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti.

36. Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta.

37. Delega, normalmente, particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.

38. Delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario Comunale od ai dirigenti e/o funzionari direttivi.

39. Risponde direttamente o tramite gli Assessori da esso delegati in Consiglio Comunale, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

40. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

41. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio della azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

41-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili e urgenti.

42. Chi sostituisce il Sindaco, assente od impedito, esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

43. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

44. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle suddette competenze, di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), ad un Consigliere Comunale nei quartieri e nelle frazioni/e.

45. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

46. Alle spese per il commissario provvede il Comune, mediante storno della indennità devoluta normalmente al Sindaco.

47. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce legalmente non adotti provvedimenti di cui al precedente punto 42, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 24

CASI DI DECADENZA, RIMOZIONE, DIMISSIONI, SOSPENSIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;

c) nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti;

d) il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal Vicesindaco. In caso di impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 25

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione, nell'ambito di apposito regolamento.

ART. 26

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di

contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previa apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità, nel rispetto delle disposizioni del III° comma dell'art. 3.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. L'erogazione dei contributi e di altre liberalità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nell'ambito delle disposizioni di legge.

ART. 27

LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituisce un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può, in alternativa, essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune, e con la minoranza dei restanti membri designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. La costituzione dell'apposita "Istituzione per i servizi sociali", la nomina e la revoca dei relativi amministratori e cioè Consiglio d'Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale.

5. Il regolamento comunale, integrativo dello Statuto dell'Ente delegato, nell'ipotesi di cui al 2° comma, determina funzioni e competenze degli Organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento e le incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni, strutturate da atto costitutivo, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. bis Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il comune può promuovere la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.

3. Gli organismi di partecipazione esprimono pareri consultivi su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre ed in dipendenza dello specifico settore in cui statutariamente operano.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere comunicati per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ART. 29

I COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE

1. Il Comune può promuovere o promuove su petizione diretta e sottoscritta degli elettori del quartiere o frazione, la nomina di comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.

2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni, nonché le modalità di adesione, di espressione ed inoltro della petizione di cui al 1°)

comma.

ART. 30

LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Quando non già espressamente previsto dalla legge, il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, comunicando loro il sunto essenziale del contenuto delle decisioni approvande. Gli interessati hanno la possibilità di presentare proposte od osservazioni in merito entro 7 giorni dalla data della comunicazione di cui sopra. Le proposte o le osservazioni presentate verranno allegare al fascicolo che sarà oggetto di esame da parte dell'Organo comunale competente.
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1) mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e negli appositi spazi pubblici destinati all'affissione.
3. L'informazione preventiva è d'obbligo in materia di opere pubbliche di importo superiore a un milione di EURO quando comportino rilevanti lavori nel sottosuolo o significative alterazioni dell'ambiente. Il progetto preliminare dei lavori di cui al presente comma, prima dell'adozione, deve essere depositato per un periodo di gg. 7 in libera visione, previo avviso pubblicato all'albo pretorio e a mezzo di affissione negli appositi spazi riservati alla pubblicità. I cittadini possono presentare osservazioni al progetto nel termine di 7 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Le osservazioni eventualmente pervenute sono allegare alla pratica da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
4. Gli interessati, così intervenendo nel corso del procedimento, sono tenuti a motivare con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere a termini di legge.
6. Le violazioni in materia di pubblicità degli atti e della documentazione amministrativa ed il rilascio di copie formano particolare oggetto dell'azione del difensore civico.

ART. 31

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI: ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, purché siano di competenza giuridica del Comune stesso.
2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di tali iniziative, se non la forma scritta.
3. Devono essere indirizzate al Sindaco del Comune ed essere di chiaro contenuto.
4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono, altresì, essere sottoscritte.
5. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame, entro 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale.
6. In ogni caso alle istanze, proposte e petizioni esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, diretta all'interessato od al primo firmatario.
7. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi, bilancio e tariffe comunali;

- b) espropriazione per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine.

8. Delle istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

ART. 32

IL REFERENDUM LOCALE

1. Sono consentiti esclusivamente referendum su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune alla data del primo giorno del mese in cui viene chiesto il referendum, oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati computando a tal fine il Sindaco ovvero negli altri casi in cui la legge prevede tale forma consultiva per l'approvazione o la ratifica di iniziative locali.

2. Sono escluse dal referendum le materie previste dall'art. 31, comma 7), del presente Statuto nonché:

- a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze
- b) il regolamento del consiglio comunale
- c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti
- d) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali
- e) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni

3. La raccolta delle firme, che non può avere durata superiore a 90 giorni, e l'indizione delle operazioni per il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto anche se disposte successivamente alla raccolta stessa. In quest'ultimo caso la raccolta delle firme è sospesa e può riprendere il giorno successivo al termine delle elezioni.

4. Il quesito referendario, corredato dalle firme raccolte ed autenticate nelle forme stabilite dalla legge in materia di referendum nazionali, deve essere inoltrato al Sindaco, il quale, accertata la regolarità della proposta referendaria e delle firme autenticate, avvalendosi anche dei competenti uffici comunali, sottopone l'argomento all'approvazione del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi all'esito favorevole della verifica di ammissibilità di cui al precedente comma, con svolgimento della consultazione fissato in giorno festivo da prescegliersi nei successivi 40 gg..

6. Alla consultazione referendaria si applicano, in quanto compatibili, le norme per la elezione del Consiglio Comunale.

7. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie disponibilità finanziarie da reperirsi anche a mezzo di apposite variazioni di bilancio.

8. E' consentita una sola consultazione referendaria per anno. Nel caso di presentazione di una pluralità di quesiti, essi verranno votati in quell'unica consultazione.

9. La proposta soggetta a "referendum" è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In tal caso, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale prende atto del risultato referendario e adotta gli atti conseguenti.

10. Se prima dell'indizione del referendum, il Consiglio o la Giunta interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto d'iniziativa referendaria, la proposta di referendum è sottoposta nuovamente al consiglio, il quale entro 15 gg. verifica se ne esistano ancora i presupposti.

11. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nei casi in cui

la legge prevede tale forma consultiva per l'approvazione o la ratifica di iniziative locali¹

ART. 33

IL DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio, l'ufficio del difensore civico, la cui attività è codificata da apposito regolamento, al fine di garantire l'imparzialità nei confronti dei cittadini dell'azione della civica Amministrazione.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio ed ai Capigruppo consiliari, anche su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli eventuali abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Spetta al difensore civico, a decorrere dalla data di istituzione, anche il controllo sugli atti di cui all'art. 17, comma 38 della L. 15 maggio 1997, n. 127. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se il Comune non ritiene di modificare la delibera, essa acquisisce efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dall'organo regionale di controllo.
4. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2), accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento.
5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico, quale pubblico ufficiale, è atto dovuto.

ART. 34

L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto col voto favorevole di 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, tra i cittadini italiani residenti nel Comune da almeno due anni, di provata esperienza, moralità, professionalità, imparzialità, e conoscenza giuridica o comunque esperienza e sensibilità di natura civica e sociale, la cui età non sia inferiore a 25 anni ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento. Eventuali incompatibilità e motivi di ineleggibilità ed ogni prerogativa attribuita, sono determinati dal regolamento apposito.
I candidati all'ufficio di difensore civico possono essere indicati da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune ovvero per autocandidatura corredata da curriculum.
2. Il difensore civico dura in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato una sola volta. Può essere revocato dal consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni.
3. E' funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Giura davanti al Sindaco, prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
4. abrogato
5. A supporto delle attività del difensore civico, il Comune mette a disposizione un locale idoneo con i mezzi necessari. Egli si avvale del personale degli uffici comunali per espletare le attività connesse alla carica. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Le decisioni del difensore civico vengono comunicate a tutti gli interessati e di esse viene tenuta apposita registrazione e resoconto in un'apposita relazione annuale che il difensore

¹ *Comma aggiunto dal Consiglio comunale nella seduta del 10 novembre 2006 verbale n.65.*

civico è tenuto a trasmettere al Consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno. Per eventuali inadempienze, ritardi ingiustificati o negligenze da parte dei dipendenti che venissero segnalati dal difensore civico verrà dato avvio ad un procedimento disciplinare da parte dell'ufficio competente.

7. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 60 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri e consegna degli atti giacenti, il difensore civico dimissionario resta in carica per il principio della "prorogatio" con la pienezza dei poteri.

ART. 35

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione può indire annualmente, orientativamente per il mese di aprile, una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, promossa dal Sindaco, valuta la qualità, quantità, efficacia e produttività dei servizi erogati, formulando eventuali proposte di miglioramento. Ciascun Assessore, cui compete l'indirizzo ed il controllo dello specifico settore affidatogli, deve depositare dettagliata relazione sull'andamento del settore a cui è preposto.

3. Il difensore civico deve, in occasione della conferenza dei servizi, relazionare in ordine ad eventuali abusi, carenze e disfunzioni dei servizi, rilevate nell'espletamento del mandato conferitogli.

4. Le riunioni della conferenza sono pubbliche ed i Consiglieri Comunali possono parteciparvi con diritto di intervento.

5. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni intese a fare valutazioni ed a formulare proposte.

6. Le risultanze della conferenza sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale su proposta della Giunta per gli eventuali indirizzi di merito e sono presupposto propedeutico essenziale per la compilazione del successivo bilancio di previsione.

7. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per il funzionamento della conferenza dei servizi.

8. Il Sindaco può convocare una conferenza di servizio, con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 241/90, al fine di concordare con le Amministrazioni interessate la conclusione di un accordo di programma per interventi richiedenti l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici.

ART. 36

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti amministrativi del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare interessi pubblici e il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti od Imprese.

ART. 37

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere alla visione degli atti amministrativi ed alle raccolte di documenti costituenti pratiche amministrative e di ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione e secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia di imposta sul bollo. Il diritto di accesso è disciplinato dal Regolamento.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque

denominata, l'Amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti per l'esibizione della documentazione richiesta.

3. L'Amministrazione, al fine di garantire la piena attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, costituirà presso la Segreteria l'ufficio relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 29/1993.

Tale ufficio, oltre a fornire i servizi di cui alla suaccennata normativa sarà abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi nonché a tenere a disposizione dei cittadini la raccolta delle "Leggi della Repubblica", della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

4. Il Comune garantisce, ai cittadini, mediante apposito regolamento e salvo quanto in proposito già stabilito in precedenti articoli, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sulla autocertificazione previste dalla normativa vigente.

6. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

7. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia e le riserve a tutela di questioni che possano ledere il diritto alla riservatezza di terzi estranei.

ART. 38

IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

1. L'Amministrazione informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e, su loro richiesta nei casi previsti dal D. Lgs. 29/93 le incontra per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del dirigente nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma 1) deve espletarsi nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza; decorsi tali termini l'Amministrazione assume le proprie autonome determinazioni.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno facoltà di esprimere un parere non vincolante diretto all'Amministrazione, da esprimersi in forma scritta entro 7 gg. dal ricevimento dei documenti.

4. Il diritto d'informazione non esclude la contrattazione decentrata nelle materie indicate dal D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazione, nonché dai successivi contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Enti locali.

5. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

ART. 39

L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.

2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

5. Il Direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale od un funzionario non dipendente.

6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione s'applicano gli

accordi di comparto previsti dall'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 29/93.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

8. Per i provvedimenti disciplinari si fa riferimento alla normativa prevista dagli artt. 59 e 68 del D. Lgs. 29/93 integrato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 546/93.

9. Il Consiglio d'Amministrazione composto da 7 membri, prescelti da una rosa di candidati indicati da Consiglieri Comunali oppure da autocandidature provviste di curriculum o forme sostitutive in seguito descritte, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti, nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.

10. Il Presidente eletto, giura di fronte al Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

11. I membri del Consiglio d'Amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.

12. La carica di Presidente o membro del Consiglio d'Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

13. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione e con provvedimento motivato.

14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri dell'elezione.

15. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'Amministrazione, il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.

16. E' criterio preferenziale di scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione l'appartenenza ad associazioni ed istituti che operino nel settore dell'assistenza.

La nomina dei membri è fatta con scheda unica su cui sono esprimibili 7 preferenze. A parità di voti prevale il candidato che dimostri la predetta qualità di operatore nel settore assistenziale pubblico o privato; quando entrambi siano provvisti della detta qualità, risulta nominato il più anziano d'età; sostituisce l'autocandidatura la segnalazione di organo assistenziale pubblico o privato.

ART. 40

IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della competente struttura del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario; detti soggetti hanno notizia preventiva dell'o.d.g. e della convocazione del Consiglio d'Amministrazione e possono partecipare in qualità di osservatori alle sedute;
 - c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla precedente lett. b);
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con gli appositi fondi del bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

ART. 41

LE AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli Amministratori spetta al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
- 4-bis. Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, i Consiglieri comunali possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, il cui ammontare e la cui destinazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale ammesso il ripiano di costi sociali in sede consuntiva.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

ART. 42

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione, oltre a quelle previste nel precedente art. 5 comma 3) dello Statuto possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra Comuni e tra Comune e la Provincia;
 - b) i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali, costituiti secondo le norme previste per le Aziende speciali di cui all'art. 23 della Legge 142/90 e successive

modificazioni ed integrazioni;

c) gli accordi di programma tra soggetti pubblici diversi.

3. Le decisioni di cui al presente articolo, su formale proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

ART. 43

I PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche intercomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto agli artt. 42 e 47.

ART. 44

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune inoltra annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ART. 45

LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LE ATTIVITA' DEI CIRCONDARI PROVINCIALI

1. Qualora il Comune sia individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce la collocazione degli uffici e servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune favorisce, nelle forme previste dallo Statuto della Provincia, la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

ART. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA IN MATERIA DI ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

1. Il Comune, per le finalità previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 attua, anche in forma associativa, gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge medesima nel quadro della normativa regionale. In tale attuazione vengono privilegiati gli interventi di riqualificazione, di riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

2. Il Comune si doterà di apposita disciplina regolamentare per l'erogazione degli interventi di cui sopra nonché per il coordinamento di tali interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio comunale e per l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

ART. 47

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

1. Il Comune ai fini del decentramento, può istituire, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune:
 - a) organismi di frazione;
 - b) organismi di quartiere.
2. La organizzazione e le funzioni di detti organismi (delle frazioni e dei quartieri) sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

ART. 48

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE E ACCESSO ALL'IMPIEGO

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dello statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. I regolamenti di cui al comma 1, disciplinano, altresì, le attribuzioni ai dirigenti, ai funzionari e ai responsabili degli uffici titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate; prevede la possibilità di conferire, a tempo determinato, incarichi interni dirigenziali; disciplina gli incarichi esterni nonché può disciplinare il conferimento al Segretario Generale delle funzioni di Direttore Generale.
3. Il Regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi dovrà informarsi ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:
 - a) spetta ai dirigenti, ovvero in mancanza, ai funzionari incaricati, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento, che si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, ovvero in loro assenza, ai funzionari, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.
 - b) in mancanza di un dirigente preposto ad un'area costituita da più uffici o unità operative, potranno essere conferiti anche ai funzionari apicali della stessa incarichi dirigenziali a tempo determinato. Per la durata dell'incarico il funzionario può essere posto in aspettativa con diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato.
 - c) i dirigenti e gli incaricati responsabili di un servizio costituente posizione organizzativa possono, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo determinato, delegare ai dipendenti delle posizioni funzionali più elevate alcune delle competenze inerenti alle proprie funzioni
 - d) gli incarichi esterni di dirigente e di alta specializzazione potranno essere affidati in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente o quando venga meno il rapporto di fiducia con chi esercita tale professionalità. Tali contratti potranno essere stipulati per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
 - e) ai dirigenti sono conferiti incarichi a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e possono essere revocati in caso di inosservanza

delle direttive formalmente impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o in documento analogo.

f) spettano ai dirigenti, ovvero in mancanza e previo conferimento di apposito incarico, ai funzionari, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali:

- la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Salva l'ipotesi di delega di cui al precedente comma 3, lett. c), in caso di assenza temporanea o impedimento di un dirigente ovvero in caso di assenza o impedimento di un funzionario con incarico dirigenziale, il Sindaco, per situazioni di necessità e urgenza, potrà attribuire la responsabilità per gli atti di cui ai commi precedenti ad altro dirigente ovvero al Segretario Generale.

5. Spettano ai responsabili degli uffici la competenza ad adottare i rimanenti atti quali mere comunicazioni e prese d'atto relativi ad atti di rilevanza esterna ma che comunque non impegnano il Comune all'esterno. Sono fatti salvi i poteri dei dirigenti ovvero, in loro assenza, dai funzionari di assegnare ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, purché di qualifica non inferiore alla sesta, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. L'amministrazione assumerà gli oneri relativi alla copertura assicurativa, civile, penale, e amministrativo-contabile per il Segretario Generale o Segretario Generale-Direttore, dirigenti, funzionari con incarico dirigenziale e funzionari di ottava qualifica, con la sola esclusione dei dirigenti esterni e del restante personale interno. Gli oneri di cui sopra, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potranno essere assunti anche per gli istruttori direttivi e per il restante personale, tenuto conto delle particolari funzioni di responsabilità ad essi attribuite.

7. I Regolamenti disciplinano le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei seguenti principi:

- l'assunzione all'impiego nel Comune di Lonato avviene secondo le ipotesi previste dall'art. 36, del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dalle altre norme stabilite dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro - comparto Regioni Enti locali nonché nelle ipotesi e con le modalità stabilite dal Regolamento, mediante prove selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta.

- il concorso pubblico, deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento.

8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del c.c. oppure di

altro valore in base all'art. 2222 c.c.

9. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo individuano il personale preposto per l'attivazione e l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

10. abrogato

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

ART. 49

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE -FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e del restante personale e ne coordina l'attività. Il Segretario Generale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) sovrintende all'attuazione dei provvedimenti;

c) adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato che non siano di competenza dei dirigenti o dei responsabili di area;

d) emana e sottoscrive provvedimenti, anche a rilevanza esterna, non espressamente attribuiti ad altro organo ovvero per i quali abbia ricevuto delega;

e) ha la presidenza, in mancanza di dirigenti o funzionari, delle commissioni dei concorsi per le assunzioni e per le gare di appalto, con facoltà di delega agli istruttori direttivi;

f) abrogato

g) abrogato

h) esprime di propria iniziativa o su richiesta, pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;

i) formula il "parere di conformità" da inserire nelle deliberazioni;

l) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive, controllo nei confronti di uffici e servizi e di avocazione degli atti degli stessi;

m) abrogato

n) abrogato

3. Spettano, altresì, al Segretario Generale ovvero a funzionario da lui delegato:

a) l'adozione dei provvedimenti di mobilità del personale dipendente tra aree diverse in osservanza degli accordi decentrati;

b) abrogato

c) l'adozione di provvedimenti di mobilità esterna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i funzionari competenti ed in osservanza agli accordi decentrati;

- d) la presidenza della conferenza dei dirigenti o dei funzionari;
- e) la contestazione degli addebiti nell'ambito del procedimento disciplinare e l'adozione delle sanzioni disciplinari a partire dalla "multa";
- f) il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale da parte degli uffici e di avocazione degli atti degli stessi;
- g) la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- h) l'alta direzione e il coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi del Comune.
- i) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari espresse dalle liste elettorali che abbiano ottenuto una rappresentanza nel Consiglio.

5. Abrogato

6. abrogato

7. abrogato

8. Sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi.

9. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, da presentare al Consiglio Comunale.

10. Ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il difensore civico.

11. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

12. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale può attribuire al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale, attribuendogli un compenso da determinarsi in base a leggi e/o regolamenti e/o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero, in mancanza, da concordarsi preventivamente in relazione all'importanza del Comune.

13. La nomina è a tempo determinato.

14. Il Segretario, con funzioni di Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 40, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione prevista dall'art. 11 del predetto Decreto legislativo n. 77 del 1995.

A tali fini al Segretario con funzioni di Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i dirigenti e/o i funzionari e i responsabili degli uffici comunali.

Le funzioni di Direttore Generale sono revocabili dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco .

ART. 50

IL SEGRETARIO GENERALE -RESPONSABILITA'

1. Il Segretario Generale esprime il "parere di conformità" alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio. Salva l'ipotesi di delega di cui all'art. 48, comma 3, lett. c), in caso di vacanza, assenza o impedimento dei dirigenti o incaricati di "posizione organizzativa", ne surroga le funzioni in ordine ai pareri tecnici e/o di contabilità e di attestazione della copertura finanziaria in relazione alle sue competenze.

2. Il Segretario sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa nonché alla efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica del Comune attraverso il

coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati. E' responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli e del controllo dell'operato dei dirigenti e dei funzionari.

ART. 51

IL VICE-SEGRETARIO

1. Il Vice-Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario Comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Lo status giuridico ed economico del Vice-Segretario sono disciplinati dall'apposito Regolamento Organico del Comune nonché dal Regolamento sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

ART. 52

LA RESPONSABILITA' DEI CAPI SERVIZIO - FUNZIONI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia di mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. Provvedono a svolgere le attività connesse alla propria area e/o settore e, con la sovrintendenza del Segretario, concorrono al perseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici.
4. Segnalano all'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, eventuali inadempienze del personale appartenente alla propria struttura.

ART. 53

FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle Leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. Gli introiti finanziari del Comune sono costituiti da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) entrate di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
4. I servizi pubblici, che non siano a domanda individuale ritenuti necessari alla Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, le quali vengono altresì integrate con eventuali contribuzioni erariali finalizzate a specifici ed inderogabili settori di interesse pubblico.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prescrivano casi di gratuità, nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni,

debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 54

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si ispira alle disposizioni di legge emanate in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro i termini di legge. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, universalità, veridicità, pubblicità, attendibilità e del pareggio economico finanziario ottenuto senza artifici contabili, ovvero entrate fittizie od inesigibili.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quella regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
5. Sulla base degli strumenti programmatici deliberati dal Consiglio comunale, la Giunta comunale può definire il Piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione e affidando l'attuazione degli stessi ai funzionari, unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie.
6. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza la preventiva attestazione di copertura finanziaria rilasciata da responsabile dei servizi finanziari.
8. Le proposte di determinazione dei funzionari che comportano impegni di spesa sono perfezionate e divengono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile dei servizi finanziari.

ART. 55

RISULTATI DI GESTIONE

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma od intervento, sono rilevati mediante contabilità economica, analiticamente ripartita per settori. Essi vengono allegati al rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine ordinatorio previsto dalla legge.

ART. 56

FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche da applicarsi nell'azione amministrativa e di controllo:
 - a) per la rilevazione economica dei costi di singoli servizi;
 - b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisori ed Organi elettivi di governo (Sindaco ed Assessori), organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione (Consiglio e Consiglieri Comunali, Capigruppo ed organi burocratici), deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;
 - c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del collegio dei revisori nell'articolazione predeterminata dal successivo art. 57.
2. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal collegio dei revisori è dato e consiste nell'indagine a campione; nel caso di ripetute anomalie rilevate nel medesimo settore, l'indagine diviene analitica e si estende, ove nel caso, anche ad esercizi precedenti.

3. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi;
 - b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
4. La Giunta Comunale autonomamente o su indicazione del collegio dei revisori individua centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

ART. 57

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, con espressione di voto limitata a due preferenze per ciascun votante, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico al nuovo revisore è limitata al tempo che rimane sino alla scadenza del termine triennale, a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle Istituzioni collegate.
6. Il collegio dei revisori dei conti può partecipare in veste di osservatore alle sedute del Consiglio Comunale e comunque ne riceve l'avviso ed ha notizia di tutte le decisioni di Giunta adottate.
7. Il collegio dei revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, mediante lettere circolari notificate a cura dei preposti uffici comunali;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
8. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
10. Ai revisori dei conti spettano i compensi deliberati dal Consiglio e previsti dall'ordinamento in vigore.
11. Non è eleggibile alla carica di componente del collegio dei revisori dei conti:
 - a) chi è stato amministratore del Comune nell'ultimo biennio;
 - b) chi ha rapporto di prestazione d'opera retribuibile con il Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
 - c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

12. Le cause di incompatibilità alla carica di revisore dei conti, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

13. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a farne cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di revisore del conto.

ART. 58

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

I beni patrimoniali si distinguono in disponibili ed indisponibili secondo definizione di legge o allorquando con deliberazioni consiliari sia stata dichiarata la loro indisponibilità.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 59

BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito a loro dalla legge; compito precipuo del Sindaco e dell'Assessore delegato al patrimonio è la tutela piena ed integrale dei detti beni.

4. In materia di demani stradali, il classamento od il declassamento, sono materie di stretta competenza del Consiglio Comunale.

ART. 60

BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico od in quanto rivestano un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile gli altri beni residuali non destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere pubblico o di interesse generale.

ART. 61

INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Il responsabile della cassa economale (Economo), come previsto dall'apposito regolamento, coordina tutti i consegnatari (responsabili dei servizi) del mobilio e del materiale vario, raccoglie gli inventari e le variazioni dei beni presentati da questi. Compila gli inventari dei beni mobili comunali e collabora con l'ufficio eventualmente tenuto alla compilazione e alla revisione degli inventari generali (beni mobili ed immobili) dei quali è depositario e responsabile.

3. La responsabilità di cui al precedente comma 2) è assunta dal titolare dei servizi finanziari nel caso di mancanza o di vacanza del responsabile della cassa economale (Economo).

4. Il riepilogo aggiornato dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, l'alienazione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge; alla rivalutazione dei canoni di affitto dei beni patrimoniali provvede d'ufficio il ragioniere, applicando ogni normativa in materia.

ART. 62

SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Il comune aggiudica i contratti nei quali risulta committente di lavori, forniture o servizi utilizzando le procedure aperte, ristrette, negoziate, il dialogo competitivo, nonché tutte le altre procedure stabilite dalla legge e disciplinate dal regolamento comunale²

2. abrogato³

3. abrogato⁴

ART. 63

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto su proposta della Giunta o di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, ad eccezione di quanto indicato al successivo art. 69.

3. Lo Statuto, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, viene inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato contemporaneamente al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

5. Copia dello Statuto è consegnata ai Consiglieri Comunali all'atto della convalida dell'elezione nonché a tutti gli organismi comunali, comunque denominati; la consultazione dello Statuto, permanentemente depositato presso gli Uffici Segreteria, da parte dei cittadini, non è oggetto di richiesta preventiva od autorizzazione alcuna.

ART. 64

REGOLAMENTI

01. Il Comune ha piena potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni attribuitegli nonché in tutte le materie di cui è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale.

Il Comune determina le sanzioni amministrative da comminare per le violazioni ai precetti contenuti nei regolamenti e nelle ordinanze comunali entro il limite minimo e massimo stabilito dalla legge.

1. Salvo i casi previsti dalla legge, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale. La votazione avviene a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. . Prima della loro adozione gli schemi di regolamento di competenza consiliare vengono depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito è dato congruo

² Comma sostituito con deliberazione consiliare assunta in data 10 novembre 2006, verbale n. 65

³ Comma abrogato con deliberazione consiliare assunta in data 10 novembre 2006, verbale n. 65

⁴ Idem supra

avviso al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio e negli appositi spazi pubblici destinati all'affissione, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. La presente norma ha valore anche per le modifiche ed integrazioni che vengono apportate ai regolamenti.

3. I regolamenti comunali entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo che non sia altrimenti disposto.

4. La consegna di copia dei regolamenti ovvero la loro consultazione, soggiacciono alle norme di cui al precedente art. 63 - 5°) comma.

ART. 65

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri obbligatori prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni, o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune prescinde dal parere.

3. E' fatta salva la proroga del termine di cui al precedente comma 2, nei casi previsti dall'art. 50, comma 2, della Legge 8.6.1990, n. 142.

ART. 66

LE NORME TRANSITORIE

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990 n. 142, in quanto con esse compatibili.

ART. 67

L'ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. abrogato

3. abrogato

ART. 68

ABROGAZIONE DELLO STATUTO

La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. La validità dello Statuto abrogato cessa con l'entrata in vigore del nuovo.

ART. 69

NORME FINALI

Ogni modifica o variazione delle leggi ed altre disposizioni normative richiamate nel presente Statuto, comporta automatica modifica, per la quale si provvede d'ufficio, sostituendo con nuova disposizione quella modificata o soppressa.

Il Consiglio Comunale prende atto della modifica introdotta dall'ufficio di segreteria.